



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 7/9 DEL 28.02.2023

Oggetto: Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo dell'art. 11, comma 4, della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. n. 31/1998.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale informa che l'art. 11, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio), prevede uno stanziamento per l'anno 2023 di euro 4.000.000 destinato alla corresponsione della retribuzione di produttività dei compensi per il lavoro straordinario e delle indennità accessorie a favore di tutto il personale precario del Servizio sanitario regionale (SSR) impegnato nella gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

A tale proposito, l'Assessore ritiene che occorra impartire indirizzi interpretativi e applicativi, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 31/1998, che permettano alle aziende sanitarie regionali di individuare in maniera corretta il personale beneficiario della predetta retribuzione.

In tale senso l'Assessore evidenzia che nel testo normativo il legislatore ha utilizzato termini e istituti giuridici propri dei CC.NN.LL. dell'area sanità (dirigenza Sanitaria, dirigenza PTA e comparto), applicabili a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, così come indicato negli articoli contenenti le disposizioni generali sull'applicazione, durata, tempi e decorrenza.

L'Assessore precisa, infatti, che la retribuzione di produttività o premialità viene assegnata al personale dipendente a seguito della valutazione annuale effettuata dai dirigenti preposti alla direzione delle strutture organizzative aziendali nell'ambito del ciclo della performance (organizzativa e individuale) e dell'attivazione di specifiche procedure amministrative il cui esito positivo dà titolo alla corresponsione della retribuzione di premialità.

In merito all'istituto dello straordinario, inteso come prestazioni di lavoro rese al di fuori del normale orario di lavoro rivolte a fronteggiare situazioni eccezionali, l'Assessore sottolinea che lo stesso deve essere preventivamente autorizzato dal dirigente e/o responsabile a seguito delle esigenze organizzative e che le risorse economiche destinate alla corresponsione dello straordinario sono contenute in un specifico fondo. Lo stesso dicasi per tutte le voci che costituiscono il trattamento accessorio e che rappresentano lo scheletro della retribuzione individuale, insieme al trattamento tabellare.



Al contrario i rapporti di lavoro flessibile (contratto di somministrazione di lavoro, contratti di lavoro autonomo e contratti di esternalizzazione), ad eccezione di quelli a tempo determinato, sono regolati da normative specifiche completamente differenti, caratterizzate dall'assenza degli istituti giuridici della contrattazione collettiva del SSN e in cui gli aspetti organizzativi, direttivi, retributivi, disciplinari e previdenziali implicano una differente modalità gestionale del rapporto in cui spesso manca anche la subordinazione, intesa come il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia.

In tale ottica, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ritiene, pertanto, che la retribuzione di produttività dei compensi di lavoro straordinario e delle indennità accessorie vada assegnata a tutto il personale precario del SSR impegnato nella gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 con rapporto di lavoro a tempo determinato e che vada escluso dalla predetta corresponsione economica il personale precario assunto con contratti di somministrazione lavoro, contratti di lavoro autonomo e contratti di esternalizzazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

di impartire, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 31/1998, i seguenti indirizzi interpretativi e applicativi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22:

- a) la retribuzione di produttività dei compensi di lavoro straordinario e delle indennità accessorie è corrisposta al personale precario del Servizio sanitario regionale, impegnato nella gestione dell'emergenza Covid-19 e titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato;
- b) è escluso dalla predetta corresponsione economica il personale precario assunto con contratti di somministrazione lavoro, contratti di lavoro autonomo e contratti di esternalizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Vicepresidente

Giuseppe Fasolino